

f) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;

g) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»;

h) all'articolo 14, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) il Presidente dell'ISFOL o un suo delegato;»;

i) all'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego»;

l) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «delle politiche attive» sono sostituite dalle seguenti: «delle politiche del lavoro»;

2) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni: 1.1) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e all'articolo 26»;

1.2) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.»;

m) all'articolo 23, comma 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25;»;

n) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole «e di alta formazione e ricerca» sono soppresse;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a titolo sperimentale per gli anni 2015 e 2016, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di

euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.».

2. L'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.».

Capo IV

Art. 5

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 151 del 2015

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;

2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».

3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

b) al comma 4, dopo le parole «delle organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

Capo V**Art. 6****Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Vercelli, addì 24 settembre 2016

Mattarella

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3 – NOTA METODOLOGICA

PAGINA BIANCA

La rilevazione utile alla stesura della VIII Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è stata predisposta dall'INAPP, nell'ambito dell'attuazione della Convenzione sottoscritta dall'ISFOL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG per l'inclusione e le politiche sociali, in data 6 luglio 2016.

La presente nota metodologica illustra nel primo paragrafo gli strumenti utilizzati per l'acquisizione delle informazioni quantitative e qualitative presso le Amministrazioni regionali e le Province Autonome, nonché presso i Servizi per il lavoro di livello provinciale, fornendo alcuni elementi descrittivi del funzionamento della piattaforma on-line utilizzata per la compilazione. Il secondo paragrafo riassume le fasi di svolgimento della rilevazione sul campo e il cronoprogramma necessario per il completamento della raccolta. Infine il terzo paragrafo presenta il quadro delle Amministrazioni rispondenti, con particolare riferimento ai casi di mancata compilazione totale o parziale dei rispettivi strumenti di competenza.

1. IL SISTEMA DI INDAGINE E LE FONTI INFORMATIVE

La rilevazione sui dati amministrativi relativi al collocamento mirato delle persone con disabilità si è rivolta, come negli anni passati, all'insieme completo dei servizi competenti, a livello regionale e provinciale. Le informazioni raccolte hanno riguardato l'intero arco temporale degli anni 2014 e 2015. Le unità di rilevazione per i dati amministrativi relativi alle persone con disabilità, ai datori di lavoro e alle altre categorie protette è stata, come in precedenza, rappresentata dalla singola Provincia, mentre le informazioni normative e relative alla programmazione delle politiche del lavoro sono state raccolte presso le Regioni e Province Autonome, con un'apposita scheda anch'essa compilabile via web.

Il questionario per la rilevazione dei dati amministrativi e la scheda indirizzata a Regioni e Province Autonome sono stati predisposti nel corso di appositi incontri tecnici organizzati dalla Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali, Divisione V, insieme con le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei quali l'Istituto ha fornito il proprio supporto scientifico. La versione definitiva dei due strumenti di rilevazione, è stata resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 10 giugno 2016.

Gli strumenti di rilevazione predisposti per il biennio 2014-2015 sono stati significativamente modificati, rispetto a quelli utilizzati nel corso delle annualità precedenti. Il questionario indirizzato alle Province contiene attualmente circa 872 variabili. In particolare le sezioni del questionario chiedevano alle Amministrazioni competenti di riportare dati quantitativi in merito ai seguenti aspetti della normativa:

Sezione persone con disabilità

- 1.1 Le persone con disabilità di cui all'articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68 iscritte nell'elenco del collocamento obbligatorio
- 1.2 Le iscrizioni nell'elenco del collocamento obbligatorio delle persone con disabilità di cui all'articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n.68
- 1.3 Le cancellazioni
- 1.4 Gli avviamenti al lavoro delle persone con disabilità
- 1.5 Le convenzioni
- 1.6 I tirocini

- 1.7 Le assunzioni delle persone con disabilità
- 1.8 Le risoluzioni dei rapporti di lavoro delle persone con disabilità

Sezione categorie protette

- 2.1 I soggetti di cui all' art.18, comma 2, iscritti nell'elenco del collocamento obbligatorio
- 2.2 Le iscrizioni dei soggetti di cui all' art.18, comma 2 della Legge 12 marzo 1999, n.68
- 2.3 Gli avviamenti al lavoro dei soggetti di cui all' art.18, comma 2
- 2.4 Le assunzioni dei soggetti di cui all'art.18, comma 2
- 2.5 Le risoluzioni dei rapporti di lavoro dei soggetti di cui all'art.18, comma 2

Sezione datore di lavoro

- 3.1 La computabilità
- 3.2 La sospensione
- 3.3 La procedura di esonero sostituita dall'autocertificazione del datore di lavoro
- 3.3 L'esonero parziale
- 3.4 Le dichiarazioni di ottemperanza ai sensi dell'art. 17 della l. n. 68/1999
- 3.5 Le sanzioni

Sezione persone non vedenti

- 4.1 Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti
- 4.2 Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti
- 4.3 Collocamento obbligatorio dei terapisti della riabilitazione non vedenti

La profonda trasformazione subita dall'articolazione dello strumento ha richiesto un completo ridisegno della piattaforma di rilevazione on-line, sia per quanto riguarda il data-base per l'archiviazione dei dati, sia ovviamente per l'adattamento dell'interfaccia di compilazione.

Per quanto riguarda le informazioni di competenza delle Regioni e Province Autonome, nel corso delle precedenti annualità la loro analisi veniva effettuata sulla base di una Relazione descrittiva sull'attuazione della norma da esse redatta, secondo uno schema espositivo proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che includeva fra gli altri elementi i riferimenti agli atti di normazione primaria e secondaria, le delibere di giunta, le circolari, ai protocolli di intesa per l'attivazione della rete dei servizi territoriali, l'eventuale illustrazione del materiale informativo e di sensibilizzazione, i riferimenti ai progetti innovativi promossi, le buone prassi e le iniziative finanziate con il Fondo Sociale Europeo e con altre fonti di finanziamento comunitario, nazionale o regionale.

Per il biennio 2014-2015 si è provveduto alla predisposizione di una scheda di rilevazione on-line, nella quale le Amministrazioni potessero inserire le informazioni relative a:

1. organizzazione dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
2. raccordo con i servizi sociali, sanitari educativi e formativi del territorio;
3. programmazione degli interventi per favorire l'inserimento lavorativo;
4. iniziative finanziate con il Fondo Regionale;
5. iniziative finanziate con il FSE;
6. buone prassi.

Per ciascuno degli ambiti elencati sono state chieste informazioni relativamente a enti attuatori o soggetti esterni all'Amministrazione coinvolti, finalità e obiettivi delle azioni, destinatari, descrizione delle azioni e dei risultati ottenuti, eventuali atti normativi o

amministrativi di riferimento, per un minimo di 46 campi totali di inserimento e con la possibilità di effettuare upload di eventuale documentazione a corredo.

2. LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE SUL CAMPO

Compatibilmente con i tempi minimi necessari da parte dell'INAPP per portare a termine il ridisegno della piattaforma ed effettuare i necessari test di funzionamento, la rilevazione è stata formalmente avviata da Parte della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero con la nota n. 4262 del 24 giugno 2016. La nota, oltre a fornire gli elementi esplicativi essenziali relativamente all'articolazione dei nuovi strumenti di rilevazione e alla procedura di compilazione, stabiliva che le Amministrazioni competenti avrebbero potuto effettuare l'inserimento delle informazioni dal 4 luglio al 9 settembre 2016. Facendo seguito alla comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INAPP ha inviato all'elenco di referenti degli uffici competenti acquisito dalla Divisione V una comunicazione via posta elettronica, trasmettendo il link utile alla compilazione.

Come di consueto il link consentiva l'accesso ad una pagina web riepilogativa dei questionari provinciali (unico questionario per le Province Autonome). La navigazione all'interno di questa pagina doveva consentire alla Amministrazione regionale di verificare in tempo reale lo stato di aggiornamento dei dati provinciali. Una volta verificata via web l'avvenuta compilazione dei questionari da parte delle province di propria competenza, la Regione (così come la Provincia Autonoma per se stessa) avrebbe potuto automaticamente validare l'insieme dei questionari tramite la selezione dell'apposito pulsante/funzione. Questa operazione soddisfaceva la condizione di invio formale dei dati oggetto di indagine al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nella medesima comunicazione venivano fornite utenza e password di accesso personalizzate per l'accesso regionale al pannello di controllo e per la compilazione dei questionari provinciali, da trasmettere agli uffici competenti a cura degli stessi referenti cui era stata indirizzata la comunicazione.

La comunicazione forniva altresì gli opportuni contatti telefonici e via e-mail con l'INAPP per ricevere ulteriori informazioni sui contenuti del questionario o per segnalare e risolvere problemi tecnici riguardanti gli aspetti informatici di connessione e gestione della piattaforma web.

Alla data del 9 settembre, stabilita quale termine ultimo per la compilazione, solo il 31% circa delle Amministrazioni regionali e provinciali coinvolte risultava aver completato l'immissione delle informazioni relative alle due annualità 2014 e 2015. Sulla base di questa situazione e a fronte di una serie di richieste di proroga dei termini di scadenza formulate da numerose Amministrazioni, la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali e l'INAPP hanno avviato congiuntamente una fase di contatto telefonico con i referenti delle Regioni/Province Autonome, finalizzata a verificare la sussistenza di eventuali problematiche, di ordine tecnico o connesse al mancato recapito delle comunicazioni istituzionali, che potessero aver determinato il mancato completamento della compilazione. Sulla base della situazione descritta dal monitoraggio INAPP al 19 ottobre 2016, la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali ha stabilito di inviare in data 27 ottobre una nota di sollecito alle Regioni e Province autonome il cui stato di compilazione delle Schede regionali e/o dei Questionari provinciali risultava ancora in corso o non avviato. La medesima nota fissava il nuovo termine ultimo per il completamento della rilevazione alla data del 7 novembre 2016. Poiché alla data del 7 novembre, sulla base del monitoraggio INAPP risultavano ancora in corso di compilazione o non interamente da

compilare 9 Schede regionali e 30 questionari provinciali per ciascuna delle due annualità di riferimento, la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali chiedeva all'Istituto di mantenere accessibile la piattaforma on-line, in modo da consentire alle Amministrazioni di completare l'immissione dei dati. Una successiva nota del 16 novembre 2016 della medesima Direzione fissava, per le Amministrazioni interessate, la data definitiva per il completamento della procedura di compilazione al 21 novembre 2016.

3. LE INFORMAZIONI RACCOLTE

Alla data di redazione della presente Relazione, su 21 Regioni e Province Autonome e 110 Province complessivamente interessate dalla rilevazione, 7 Amministrazioni regionali e 40 Amministrazioni provinciali risultano non aver compilato alcune sezioni degli strumenti di propria competenza. Il quadro dettagliato della condizione di mancata o incompleta compilazione, peraltro assai variegato, è fornito nelle tabelle 1 e 2. Il dettaglio completo relativo alle mancate risposte viene fornito nell'Allegato statistico.

Tabella 69 – Quadro riassuntivo della mancata compilazione totale o parziale – Scheda regionale

| | Sezioni mancanti (su 6) | |
|------------|-------------------------|------|
| | 2014 | 2015 |
| Abruzzo | 2 | 6 |
| Basilicata | | 1 |
| Calabria | 6 | |
| Campania | | 1 |
| Lazio | 3 | 5 |
| Piemonte | | 4 |
| Puglia | 4 | 3 |

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Inapp. 2017

Tabella 70 – Quadro riassuntivo della mancata compilazione totale o parziale – Questionario provinciale

| | Sezioni mancanti (su 22) | |
|-----------------------|--------------------------|------|
| | 2014 | 2015 |
| Agrigento | | 2 |
| Ancona | | 1 |
| Aosta | 2 | 3 |
| Asti | 3 | |
| Barletta-Andria-Trani | 20 | 22 |
| Belluno | | 2 |
| Benevento | 14 | 14 |
| Biella | 2 | 2 |
| Bolzano | 2 | |
| Brindisi | 3 | |
| Carbonia-Iglesias | 3 | |
| Como | 6 | |

| | | |
|---------------|----|----|
| Crotone | 14 | 21 |
| Cuneo | | 2 |
| Foggia | 19 | 22 |
| Frosinone | | 14 |
| Grosseto | 9 | |
| Imperia | 1 | 5 |
| L'Aquila | 21 | 21 |
| Livorno | | 2 |
| Lucca | | 2 |
| Matera | | 22 |
| Messina | 1 | 1 |
| Modena | | 1 |
| Novara | 2 | 1 |
| Olbia-Tempio | | 2 |
| Padova | | 2 |
| Parma | 2 | |
| Pavia | 1 | 5 |
| Perugia | 2 | 2 |
| Pescara | 11 | 22 |
| Pordenone | 2 | |
| Potenza | | 21 |
| Siracusa | | 4 |
| Sondrio | 2 | |
| Terni | 5 | |
| Treviso | 2 | |
| Venezia | 1 | 1 |
| Vercelli | 4 | 2 |
| Vibo Valentia | 21 | 22 |

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Inapp. 2017